

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

**Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.**

**Art. 75**

*(Sostituzione dell' articolo 120 della legge regionale 2/2002 )*

1. L' articolo 120 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

**<<Art. 120**

*visite ai siti museali*

1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente agli istituti e luoghi della cultura secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato).>>.